

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 30

(Deroghe per le località a prevalente economia turistica)(1)(13)

1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente le giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 29.

(4)(7)

2.

(ABROGATO)

(2)(5)

3. Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro. Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del Comune interessato, possono essere individuate ulteriori località a prevalente economia turistica, anche sulla base delle rilevazioni periodiche effettuate da PromoTurismoFVG. Possono ottenere tale qualificazione i Comuni, o particolari zone degli stessi, in cui si registra un rilevante afflusso turistico stagionale od occasionale correlato a particolari eventi ricorrenti di rilevante attrattività.

(3)(6)(8)

3 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti il procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e il numero massimo di giornate in cui può essere disposta la deroga ai sensi del comma 3, tenuto anche conto della specificità degli eventi rilevanti e della diversa attrattività turistica connessa alle peculiari caratteristiche dei territori.

(9)

3 ter. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, qualora diffuse esigenze organizzative dei Comuni ne attestino l'opportunità, può disporre per l'intero territorio regionale la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 per tutte o parte delle giornate ivi previste.

(10)

3 quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 3 bis la Giunta regionale individua le località a prevalente economia turistica su domanda dei Comuni interessati e sulla base della documentazione presentata dagli stessi attestante la fruizione turistica dei territori.

(11)

3 quinquies. Sono fatti salvi i provvedimenti di deroga già adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio).

(12)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2008

2 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 47, lettera b), L. R. 12/2010

3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 40, comma 4, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 43, comma 1, L. R. 7/2011

4 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

5 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

8 Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

- 9** Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
- 10** Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
- 11** Comma 3 quater aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
- 12** Comma 3 quinquies aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
- 13** Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 3 della L.R. 4/2016 e successivamente dall'art. 14 della L.R. 19/2016.